



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA
(Provincia Regionale di Trapani)

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 39 del 17/10/2013**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento ed istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Componenti del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto di applicazione</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 6
Art. 12 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 7
Art. 13 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Tariffa delle utenze e determinazione del numero degli occupanti</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 10
Art. 17 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 11
Art. 19 -	<i>Riduzione per il compostaggio domestico</i>	Pag. 11
Art. 20 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 11
Art. 21 -	<i>Ulteriori agevolazioni</i>	Pag. 12
Art. 22 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 12
Art. 23 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	Pag. 13
Art. 24 -	<i>Aliquota della maggiorazione</i>	Pag. 13
Art. 25 -	<i>Tributo Provinciale</i>	Pag. 14
Art. 26 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 14
Art. 27 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 15
Art. 28 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 15
Art. 29 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 16
Art. 30 -	<i>Il funzionario responsabile</i>	Pag. 16
Art. 31 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 16
Art. 32 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 17
Art. 33 -	<i>Sanzioni e interessi</i>	Pag. 17
Art. 34 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 18
Art. 35 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 18
Art. 36 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 18
Art. 37 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 18

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di CALATAFIMI SEGESTA, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Il tributo è istituito, a decorrere dall'1/01/2013, ai sensi dell'art. 14 c. 1° del D.L. 06/12/2011 n. 201.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

Art. 3

PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche:

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;*
- *locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli*
- *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *aree che non assumono la funzione nè di pertinenza nè di area operativa*
- *gli stabili e relative aree di proprietà comunale ad esclusione dei locali dati in locazione e/o comodato d'uso*
- 2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento della superficie
Tipologia 18-19-20-21	50%
Altre tipologie	30%

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

ART. 8
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo per l'anno 2013 e comunque fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, la base imponibile a cui

applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU. Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta (mediante organo accertatore). Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini del comma 1:

- Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
- Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99, che di seguito si riporta:

Allegato 1 DPR 158/99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti

29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per le utenze domestiche a vocazione turistica. A tal fine si definisce utenza domestica a vocazione turistica l'unità immobiliare localizzata nell'area turistica come individuata nella delibera tariffaria, e destinata ad un utilizzo abitativo analogo;
 - per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l'area turistica e la tariffa base;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 13 PIANO FINANZIARIO

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Consiglio Comunale.
- Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie.
- Nella relazione sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare

tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della Tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 15

TARIFFA DELLE UTENZE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Calatafimi Segesta, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero di occupanti e quello forfettario di due unità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
7. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa di riferimento, a seconda dell'ubicazione. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.
11. La tariffa base prevista per le utenze domestiche è applicata anche alle utenze domestiche occupate da personale in servizio permanente nel territorio del Comune di CALATAFIMI SEGESTA che presta servizio presso la locale Caserma dei Carabinieri .

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione

Art. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di conferimento non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 18
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di protratto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 19
RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per il compostaggio domestico, previste dalle vigenti disposizioni.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 10% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. A questo proposito si stabilisce che:
 - per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 - la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore

dell'entrata, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge entro il 31 gennaio dell'anno successivo, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

3.. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della TARES fino alla concorrenza dell'importo dovuto se:

a) assistite economicamente dal Comune;

b) se ultrasessantacinquenni che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto dei seguenti importi:

- € 6.818,32 in caso di unico occupante l'abitazione.

- € 7.910,83 in caso di più occupanti l'abitazione.

2. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo, l'ufficio competente del Comune trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare apposita dichiarazione con la documentazione richiesta.

3. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel Comune di CALATAFIMI SEGESTA.

4. Le agevolazioni di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

5. Ai contribuenti che conferiscono i rifiuti nelle isole ecologiche viene riconosciuta una riduzione pari al 10% della tariffa annuale a decorrere dal 01 gennaio 2014. La riduzione non si applica ai contribuenti serviti porta a porta. Gli aventi diritto dovranno produrre apposita istanza all'ufficio tributi dell'Ente.

6. Ai contribuenti residenti all'estero (AIRE) viene riconosciuta una riduzione del 30% della tariffa annuale come stabilita dall'art. 15 comma 5 a decorrere dal 01/01/2013.

Art. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tariffa in rapporto alla tipologia di occupazione. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
9. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro
10. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
11. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ;
 - d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
 - f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
12. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione TOSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 10.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 24

ALIQUTA DELLA MAGGIORAZIONE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro

- per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio Comunale, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 potrà, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato .
 3. Per il solo anno 2013 la maggiorazione da calcolare sul tributo è quella standard, ossia quella dello 0,30 per metro quadrato ed è riservata e versata direttamente allo Stato.

Art. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione.

Art. 26
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 27

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti alla fine del mese di marzo, maggio, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 le scadenze sono determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza dell'ultima rata. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art.30
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 31
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al

tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

3. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono contenere i seguenti elementi identificativi:

- i dati del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione;
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 700,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a un massimo di 12 rate mensili oltre agli interessi di cui al successivo art. 33. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata.

Art. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale del codice civile con maturazione giornaliera. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.